

A cura di
Marina Brambilla,
Marilisa D'Amico,
Valentina Crestani,
Costanza Nardocci

GENERE, DISABILITÀ, LINGUAGGIO

Progetti e prospettive a Milano

IDN
I DIRITTI
NEGATI

RICERCHE

FrancoAngeli 

COLLANA DIRETTA DA
GUSTAVO ZAGREBELSKY
MARILISA D'AMICO

Coordinamento editoriale: Francesca Biondi (Università di Milano), Valeria Marcenò (Università di Torino)

Redazione: Stefania Leone (Università di Milano), Benedetta Liberali (Università di Milano), Francesco Pallante (Università di Torino), Mia Caielli (Università di Torino).

Comitato scientifico: Gaetano Azzariti (Università di Roma La Sapienza), Bianca Beccalli (Università di Milano), Mauro Barberis (Università di Trieste), Giuditta Brunelli (Università di Ferrara), Eva Cantarella (Università di Milano), Emilio Dolcini (Università di Milano), Yasmine Ergas (Columbia University), Alessandra Facchi (Università degli Studi di Milano), Luigi Ferrajoli (Università Roma Tre), Marcello Flores d'Arcais (Università di Siena), Maurizio Fioravanti (Università di Firenze), Enrico Grosso (Università di Torino), Letizia Mancini (Università degli Studi di Milano), Andrea Pugiotto (Università di Ferrara), Marco Ruotolo (Università degli Studi Roma Tre), Francesca Zajczyk (Università di Milano-Bicocca).

I diritti umani non sono astratte prove di sentimentalismo umanitario. Hanno, dalla loro parte, grandi visioni del mondo e concezioni filosofiche. Ma queste non sarebbero che esercitazioni o elucubrazioni teoriche se non si fossero incarnate in potenti movimenti sociali di rivendicazione di libertà e giustizia.

Si è trattato d'una storia plurisecolare della libertà come liberazione. I suoi protagonisti concreti sono state le forze di coloro che stavano al basso della piramide sociale, non avendo, quelli che stavano in alto, bisogno di diritti, poiché a loro bastavano i poteri. Si è trattato anche della storia dell'uguaglianza. Senza uguaglianza, infatti, i diritti cambiano natura: per coloro che stanno in alto, diventano privilegi e, per quelli che stanno in basso, carità; ciò che è giustizia per i primi è ingiustizia per i secondi; la solidarietà si trasforma in invidia sociale; le istituzioni, da luoghi di protezione e integrazione, diventano strumenti di oppressione e divisione. Senza uguaglianza, il regime dei diritti – la democrazia – diventa oligarchia: i diritti di partecipazione politica diventano armi nelle mani di gruppi potere, e i diritti sociali diventano concessioni condizionate al beneplacito di chi è nelle condizioni di poterne fare meno. Di questa funzione emancipatrice dei diritti umani si è in gran parte persa la consapevolezza. E ciò è potuto accadere proprio in conseguenza della loro diffusione, che ha messo in secondo piano il loro diverso significato, e ne ha fatto perdere la forza contestatrice delle situazioni e delle istituzioni della disuguaglianza. Oggi, però, di fronte al riapparire di profonde divisioni e di gravi discriminazioni nelle compagini umane, derivanti da cause complesse, occorre riprendere i discorsi sui diritti rimettendo in primo piano il loro significato originario.

Questa è la prospettiva della Collana di studi che si propone: un approfondimento dello studio dei diritti umani nelle situazioni della vita in cui singoli individui e gruppi sociali (detenuti, ammalati, portatori di handicap, emigrati, minoranze d'ogni genere) soffrono discriminazioni a causa delle loro particolarità individuali e della loro posizione nella organizzazione sociale.

La Collana comprende distinti contributi scientifici suddivisi in tre sezioni: atti di seminari e convegni (ATTI), raccolte di materiali e commenti all'ordinamento e alle novità legislative (FATTI) e studi monografici (SAGGI).

Tutti i volumi pubblicati saranno sottoposti a un processo di peer review che ne attesta la validità scientifica.



Il presente volume è pubblicato in open access, ossia il file dell'intero lavoro è liberamente scaricabile dalla piattaforma **FrancoAngeli Open Access** (<http://bit.ly/francoangeli-oa>).

FrancoAngeli Open Access è la piattaforma per pubblicare articoli e monografie, rispettando gli standard etici e qualitativi e la messa a disposizione dei contenuti ad accesso aperto. Oltre a garantire il deposito nei maggiori archivi e repository internazionali OA, la sua integrazione con tutto il ricco catalogo di riviste e collane FrancoAngeli ne massimizza la visibilità e favorisce la facilità di ricerca per l'utente e la possibilità di impatto per l'autore.

Per saperne di più:

http://www.francoangeli.it/come_publicare/publicare_19.asp

I lettori che desiderano informarsi sui libri e le riviste da noi pubblicati possono consultare il nostro sito Internet: www.francoangeli.it e iscriversi nella home page al servizio "Informatemi" per ricevere via e-mail le segnalazioni delle novità.

A cura di
Marina Brambilla,
Marilisa D'Amico,
Valentina Crestani,
Costanza Nardocci

GENERE, DISABILITÀ, LINGUAGGIO

Progetti e prospettive a Milano

IDN
I DIRITTI
NEGATI

RICERCHE

Collana diretta da
Gustavo Zagrebelsky
e Marilisa D'Amico

FrancoAngeli 

Il volume è stato pubblicato con i fondi del progetto di ricerca DIR-LING+ (bando competitivo SEED 2019 dell'Università degli Studi di Milano).

Isbn: 9788835133421

Copyright © 2021 by FrancoAngeli s.r.l., Milano, Italy.

Publicato con licenza *Creative Commons Attribuzione-Non Commerciale-Non opere derivate 4.0 Internazionale* (CC-BY-NC-ND 4.0)

L'opera, comprese tutte le sue parti, è tutelata dalla legge sul diritto d'autore. L'Utente nel momento in cui effettua il download dell'opera accetta tutte le condizioni della licenza d'uso dell'opera previste e comunicate sul sito

<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.it>

Copyright © 2021 by FrancoAngeli s.r.l., Milano, Italy. ISBN 9788835133421

INDICE

Introduzione
Valentina Crestani, Costanza Nardocci pag. 7

Prima sezione Parità di genere, lingua e diritto

Linguaggio, Costituzione e discriminazioni di genere
Marilisa D'Amico » 15

Scrivere, parlare e rappresentare con il linguaggio di genere:
analisi linguistica di linee guida di Atenei tedeschi
Marina Brambilla, Valentina Crestani » 33

Dalla parola che discrimina alla parità nel linguaggio: la
dimensione sovranazionale (e comparata)
Costanza Nardocci » 53

Amministrazione e linguaggio di genere nel diritto
all'istruzione: l'esperienza degli Atenei italiani
Paolo Gambatesa » 75

Genere e denominazioni di persona: fra linguistica e diritto,
fra lingue e leggi
Valentina Crestani » 91

Il linguaggio misogino sui <i>social network</i> : un fenomeno che tocca anche le Università? <i>Cecilia Siccardi</i>	pag. 109
Media, social media e diffusione della misoginia <i>Silvia Brena</i>	» 125
Parole giuste per politiche eque. Linee guida sul linguaggio di genere del Comune di Milano (2019) <i>Cristina Tajani, Fiorella Imprenti</i>	» 141
Non sono solo parole <i>Diana Alessandra De Marchi</i>	» 151

Seconda sezione Disabilità, lingua e diritto

Disabilità e lessico giuridico. Il mutamento di prospettiva nell'ordinamento italiano <i>Giuseppe Arconzo, Stefania Leone</i>	» 157
La Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità e il cambio di paradigma <i>Isabella Menichini</i>	» 173
I diritti delle persone con disabilità tra Italia e Germania <i>Nannerel Fiano</i>	» 191
Integrazione e inclusione: questione di parole? <i>Ciro Pizzo</i>	» 205
Le autrici e gli autori	» 219

GENERE E DENOMINAZIONI DI PERSONA: FRA LINGUISTICA E DIRITTO, FRA LINGUE E LEGGI¹

Valentina Crestani

SOMMARIO: 1. Introduzione. - 2. Corpus e metodologia. - 3. Analisi linguistica. - 4. Osservazioni conclusive.

1. Introduzione

Il seguente contributo tematizza il concetto di genere delle denominazioni di persona quale concetto interdisciplinare fra l'ambito linguistico e quello giuridico.

Nell'ambito linguistico, il genere è inteso in primis in ottica prettamente grammaticale, trattandosi di una proprietà inerente a ogni nome. *Vater* e *padre* sono, ad esempio, di genere grammaticale maschile (genere evidenziato negli eventuali articoli anteposti *der* e *il*): il significato di "uomo che ha generato uno o più figli"² è veicolato dal nome stesso. Il genere grammaticale non apporta, infatti, alcun significato: costituiscono un'eccezione i nomi di genere comune quali *der/die Angestellte*, *il/la titolare*, in cui gli elementi che si accordano con il nome esprimono a livello formale l'opposizione di genere naturale³.

1. Il presente saggio presenta i risultati di una parte della ricerca condotta nell'ambito del progetto interdisciplinare ed interdipartimentale *DIR-LING+*, finanziato tramite bando competitivo SEED 2019 dell'Università degli Studi di Milano (*principal investigator*: Valentina Crestani).

2. <https://www.treccani.it/vocabolario/padre/> (data di ultimo accesso: 19.06.2021).

3. Per un approfondimento sulla differenziazione terminologica fra genere grammaticale (*Genus* in tedesco, *grammatical gender* in inglese) e genere naturale (*Sexus* in tedesco, *natural gender* in inglese) si confrontino a titolo esemplificativo Bußmann (1995) per il tedesco e l'inglese; Nübling (2018) e Crestani (2019) per il tedesco;

Nell'ambito giuridico, il genere è inteso, se si considerano i testi normativi quali le leggi⁴, come:

- A. utilizzo del genere per le denominazioni di persona;
- B. normazione della parità di genere.

Mentre il primo uso riguarda tutti i testi normativi in cui occorrono denominazioni di persona, il secondo è espresso specificatamente nelle leggi o negli articoli di legge (ad esempio nell'art. 3 della Costituzione italiana e nell'art. 3 del *Grundgesetz* tedesco) relative al tema. Il linguaggio giuridico in generale (comprendente, dunque, i vari tipi di testi giuridici) è caratterizzato da una presenza dominante di forme al maschile generico⁵: si tratta di nomi grammaticalmente maschili (*der*

Brambilla, Crestani (2020) per il tedesco e l'italiano. H. Bußmann (1995), *Das Genus, die Grammatik und – der Mensch: Geschlechterdifferenz in der Sprachwissenschaft*, in H. Bußmann, R. Hof (hrsg.), *Genus. Zur Geschlechterdifferenz in den Kulturwissenschaften*, Alfred Kröner Verlag, Stuttgart 1995, pp. 115-160, qui pp. 117-118. H. Kotthoff, D. Nübling, *Genderlinguistik*, Narr Francke Attempo, Tübingen 2018. V. Crestani, *Genus bei nominalen Personenbezeichnungen: Deutsch und Italienisch im Vergleich*, in *Deutsche Sprache*, 4, pp. 311-343. M. Brambilla, V. Crestani, *Il genere nelle denominazioni di persona: grammatiche pedagogiche dell'italiano e del tedesco*, in *Italiano LinguaDue*, 12, n. 1, pp. 210-242 (<<https://riviste.unimi.it/index.php/promoitals/article/view/14008>>).

4. Mortara Garavelli suddivide i testi giuridici in tre categorie: testi normativi, interpretativi e applicativi. Rifacendosi alla tipologia proposta da Sabatini basata sul criterio di «rigidità del vincolo che l'autore pone all'interpretazione del lettore», i testi normativi, fra cui le leggi statali e regionali, rientrano nella classe dei testi «molto vincolanti». B. Mortara Garavelli, *Le parole e la giustizia. Divagazioni grammaticali e retoriche su testi giuridici italiani*, Einaudi, Torino 2001, pp. 25-26. Francesco Sabatini, *Analisi del linguaggio giuridico. Il testo normativo in una tipologia generale dei testi*, in Mario D'Antonio (a cura di), *Corso di studi superiori legislativi 1988-89*, Cedam, Padova, 1990, pp. 675-724.

5. Si veda, a titolo esemplificativo, la Costituzione italiana dove ricorrono termini al maschile da interpretare in senso ampio (anche in considerazione del periodo storico in cui la Costituzione è stata redatta): *lo straniero* (art. 10) è da leggersi come *lo straniero e la straniera*, *il lavoratore* (art. 36) come *il lavoratore e la lavoratrice*. In particolare, l'art. 3 contiene forme al maschile: si tratta di sostantivi (*cittadini, lavoratori*) e delle relative forme di congruenza (*tutti i, eguali*). La Costituzione rimarca la parità di donne e uomini tramite l'espressione *senza distinzione di sesso*. Differente è l'art. 3 del *Grundgesetz* (Legge fondamentale) tedesco che riporta forme neutre dal punto di vista semantico (*Mensch* "persona", *niemand* "nessuno") e forme binomiali (*Männer und Frauen* "uomini e donne", *Frauen und Männer* "donne e uomini"). Il *Grundgesetz* focalizza espressamente la parità fra uomini e donne: *Männer und Frauen sind gleichberechtigt*. La parità espressamente esplicitata fra uomini e donne è presente in altri articoli della Costituzione: art. 48 (1) *Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno [...]*; art. 51 (1) *Tutti i cittadini*

Bürger, il cittadino) da leggere dal punto di vista referenziale come maschili e femminili (dunque *il cittadino e la cittadina*) sia nella lingua tedesca che in quella italiana.

L'uso del maschile generico è un uso tradizionale, come riporta l'*Handbuch der Rechtsförmlichkeit*⁶. Questo manuale, redatto dal Ministero Federale della Giustizia tedesco nel 2008 (terza edizione), conta 300 pagine, di cui 4 dedicate alla *Sprachliche Gleichbehandlung von Frauen und Männern* "parità di trattamento linguistico di donne e uomini". Qui si precisa che, nei casi in cui non sia espresso o sia ignoto il sesso biologico della persona denominata oppure questo non sia importante, l'uso del maschile generico può essere giustificato: le espressioni *der Eigentümer* "il proprietario" e *der Mieter* "il locatario" possono essere intese come indicanti un uomo e/o una donna (dunque persone fisiche) oppure persone giuridiche (ad esempio una società). Il manuale rimarca, tuttavia, anche che la dominanza di maschili generici può dare l'impressione che le donne siano tralasciate oppure solo *mitgemeint* ossia incluse in modo secondario. Il pari trattamento linguistico di donne e uomini (che *dovrebbe*⁷ essere osservato nelle nuove proposte di legge) non può, tuttavia, andare a discapito della comprensibilità. Per l'uso delle denominazioni di persona valgono, quindi, specificatamente per i testi giuridici⁸, le seguenti indicazioni: rispetto della chiarezza (le forme doppie strutturate come *der Käufer und/oder die Käuferin* non sono ammesse); rispetto della comprensibilità anche nel caso in cui il testo venga letto oralmente; conformità all'utilizzo comune. Il manuale sottolinea che l'evidenziazione del sesso di una persona naturale tramite esplicitazioni linguistiche non deve necessariamente sussistere se si intendono sia persone fisiche che

*dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici [...]. A tal fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini; art. 117 Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica. Per un'analisi della Costituzione si veda Cavagnoli. S. Cavagnoli, *Linguaggio giuridico e lingua di genere: una simbiosi possibile*, Edizioni dell'Orso, Alessandria, 2013, pp. 101-118.*

6. *Handbuch der Rechtsförmlichkeit*, 2008, Bundesministerium für Justiz, <http://bdr.bmj.de/vorwort.html>, pp. 51-54 (data di ultimo accesso: 19.05.2021).

7. Il manuale utilizza il verbo *sollen* (*Gesetzentwürfe sollen die Gleichstellung von Frauen und Männern auch sprachlich zum Ausdruck bringen*), evidenziando, quindi, una modalità deontica più debole rispetto al verbo *müssen*.

8. Si noti che il termine utilizzato nel manuale è quello generico di *Rechtstexte*.

persone giuridiche. Un esempio: *Arbeitgeber* “datore di lavoro” per persone naturali o giuridiche; *Bürger und Bürgerinnen* “cittadini e cittadine” (esclusivamente persone naturali). Le forme doppie, se utilizzate in modo continuo in una legge, *possono* rendere i testi poco chiari e distogliere l’attenzione di chi legge dai contenuti della legge stessa: l’indicazione è pertanto quella di utilizzare le forme doppie occasionalmente per dare spazio alle forme dal valore neutrale quali *Person* “persona” e *Mitglied* “membro”. Interessante è comunque l’attenzione posta al fatto che, nel caso di modifica di una legge, dove occorrono maschili generici e forme doppie, i maschili generici dovrebbero essere sostituiti tramite denominazioni neutrali semanticamente oppure tramite parafrasi creative⁹. La modifica è indicata anche per le leggi che contengono denominazioni di professioni, di cariche istituzionali e di funzioni. Un esempio: *Wer die Berufsbezeichnung “Hebamme” oder “Entbindungspfleger” führen will, bedarf der Erlaubnis* “Chiunque voglia usare il titolo professionale di “ostetrica” o “ostetrico” necessita di un permesso”. Vi è, inoltre, una specifica indicazione per il riferimento esclusivo agli uomini da marcarsi con l’aggettivo *männlich* “maschile” oppure con avverbi quali *nur* “solamente” e *ausschließlich* “esclusivamente”. La *Gemeinsame Geschäftsordnung der Bundesministerien* (GGO) (Regolamento generale dei Ministeri Federali) riporta:

9. Per parafrasi creative, il manuale (p. 52) intende forme che consentono di evitare l’uso diretto delle denominazioni di persona, ad esempio tramite l’utilizzo del pronome *wer* seguito dai complementi necessari e dal verbo: *wer den Vorsitz führt* “chi presiede” invece di *der/die Vorsitzende* “il/la presidente”. L’utilizzo di *wer* non viene, invece, menzionato dai manuali in lingua tedesca per una scrittura orientata al linguaggio di genere (ad esempio Diewald, Steinhauer 2020) che propongono soluzioni alternative. *Wer* è un pronome difettivo dal punto di vista morfologico in quanto è al solo genere maschile e non presenta forme al plurale (cfr. Pittner 1996): nel caso di presenza di un pronome possessivo, questo è declinato al maschile (a), mentre nel caso di presenza di un predicativo, questo può essere di forma femminile (b): a. *Wer sich weigere, sein Gerät durchsuchen zu lassen, könnte als Ausländer ohne dauerhafte Aufenthaltserlaubnis wieder zurückgeschickt werden* (Die Zeit 08.01.2018, Korpus Die Zeit (1946-2018)) “Chi si rifiuta di far analizzare il proprio dispositivo potrebbe essere rimandato indietro come straniero senza permesso di soggiorno permanente”; b. *Wer aber morgens immer die erste und abends die letzte ist, gilt als Streberin* (esempio da Pittner 1996) “Tuttavia, chi ogni mattino è sempre la prima e ogni sera sempre l’ultima è considerata un’arrivista”. G. Diewald, A. Steinhauer, *Handbuch geschlechtergerechte Sprache. Wie Sie angemessen und verständlich gendern*, Duden, Berlin, 2020. K. Pittner, *Zur morphologischen Defektivität des Pronomens wer*, in *Deutsch als Fremdsprache*, vol. 33, n. 2, 1996, pp. 73-77.

«Gesetzentwürfe sollen die Gleichstellung von Frauen und Männern sprachlich zum Ausdruck bringen»¹⁰.

In Italia, la *Circolare sulle regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi* emanata nel 2001 contestualmente dalle tre istituzioni che esercitano il potere legislativo (Camera dei Deputati, Senato della Repubblica e Governo-Presidenza del Consiglio dei Ministri) non menziona nulla in merito all'utilizzo di formule che tengano conto di una parità linguistica fra uomini e donne.¹¹ Nel manuale dell'*Osservatorio Legislativo Interregionale* (OLI), noto anche come manuale Rescigno¹², il paragrafo 14 *Espressioni non discriminatorie* è declinato in due punti: il primo indica di evitare le espressioni discriminatorie¹³, mentre il secondo precisa che è preferibile usare espressioni che permettono di evitare il maschile generico. In alcuni casi, la sostituzione del maschile generico è un processo semplice (ad esempio *dimissioni volontarie della lavoratrice e del lavoratore*), in altri può portare a un appesantimento del testo¹⁴.

La situazione è differente in Germania e in Italia non solo per le indicazioni sulla scrittura delle leggi dal punto di vista della parità di genere¹⁵, ma anche dal punto di vista del linguaggio stesso e dell'atten-

10. Traduzione: “Le proposte di legge dovrebbero esprimere l’uguaglianza tra donne e uomini nel linguaggio”.

11. Per un approfondimento cfr. Di Porto. V. Di Porto (2011), *Le regole per la redazione dei testi normativi statali*, in R. Libertini (a cura di), *Il linguaggio e la qualità delle leggi*, REI, Padova, pp. 21-25.

12. Il manuale concerne solo le leggi regionali.

13. Questo punto non è, tuttavia, specifico per il concetto di genere, ma è applicabile ai vari tipi di discriminazione (lingua, religione, disabilità ecc.).


14. C. Robustelli, *Pari trattamento linguistico di uomo e donna, coerenza terminologica e linguaggio giuridico*, in R. Zaccaria (a cura di), *La buona scrittura delle leggi*, Camera dei Deputati, Roma, 2012, pp. 181-198, qui pp. 191-192.

15. Si noti anche che in Germania nel 2018 è entrato in vigore il riconoscimento legale del terzo sesso (*divers*) che supera la dicotomia *männlich* “maschile” versus *weiblich* “femminile”. Si confronti il modificato *Personenstandsgesetz* “Legge sullo stato civile”: la modifica concerne l’articolo 22 («Fehlende Angaben») che prevede la mancata indicazione del sesso alla nascita laddove al bambino non possa essere attribuito né il sesso femminile né quello maschile («Kann das Kind weder dem weiblichen noch dem männlichen Geschlecht zugeordnet werden, so kann der Personenstandsfall auch ohne eine solche Angabe oder mit der Angabe „divers“ in das Geburtenregister eingetragen werden»). Inoltre, è stato inserito un nuovo articolo 45b «Erklärung zur Geschlechtsangabe und Vornamensführung bei Personen mit Varianten der Geschlechtsentwicklung» “Dichiarazione relativa all’attribuzione del sesso e all’indicazione del nome proprio nelle persone con variazioni della differenziazione sessuale” che dà ampio spazio all’autodeterminazione delle persone in ordine alla propria identità di

zione rivolta a questo aspetto nell’ottica della ricerca – anche in senso divulgativo – di area linguistica:

A. La differenza più evidente fra tedesco ed italiano a livello di lessico è la terminologizzazione del procedimento per cui si adottano formulazioni linguistiche che esplicitano un pari trattamento di donne e uomini e delle persone di qualsiasi genere. Il tedesco utilizza il verbo *gendern* (che dagli inizi degli anni Duemila in poi ha avuto una crescita nella frequenza d’uso, cfr. fig. 1), mentre la lingua italiana ricorre a forme analitiche quali *usare il linguaggio di genere*, *usare un linguaggio rispettoso delle differenze di genere*, *adottare un pari trattamento linguistico*¹⁶.

Fig. 1 – Frequenza del verbo *gendern* dal 2000 al 2021 nel corpus DWDS-Zeitungskorpus



genere: esso contempla la facoltà di ottenere la rettifica della registrazione di nascita (tramite sostituzione dell’indicazione del sesso con un’altra secondo la tripartizione maschile, femminile, diverso) e, conseguentemente, del nome proprio.

16. In tedesco, oltre al verbo *gendern*, sono utilizzate espressioni comparabili a quelle italiane. Ad esempio, nel corpus di linee guida sul linguaggio di genere pubblicate dagli Atenei pubblici tedeschi (cfr. Brambilla, Crestani in questo volume) ricorre *geschlechtergerechte Sprache verwenden* “utilizzare un linguaggio rispettoso del genere”. M. Brambilla, V. Crestani, *Scrivere, parlare e rappresentare con il linguaggio di genere: analisi linguistica di linee guida di Atenei tedeschi*, in questo volume.

B. La seconda differenza fra Germania e Italia è l'attenzione rivolta dalle istituzioni linguistiche al tema: fra i punti chiave di ricerca della *Gesellschaft für Deutsche Sprache – GfdS* (Società per la lingua tedesca) evidenziati nel sito della stessa si ritrova quello della *geschlechtergerechte Sprache*¹⁷ “linguaggio rispettoso del genere”. Fra le varie attività, la GfdS ha pubblicato le *Gender-Leitlinien*, linee guida per l'uso del genere, dove essa descrive le molteplici possibilità linguistiche e ne offre una valutazione d'uso. Il *Verein Deutsche Sprache* (Associazione Lingua Tedesca) ha, fra i suoi gruppi di lavoro che si occupano di vari aspetti relativi alla lingua tedesca¹⁸, quello dedicato al *Deutsch in der Öffentlichkeit* (tedesco utilizzato nella sfera pubblica), di cui la *Gendersprache* “linguaggio di genere” costituisce un sottogruppo. Il *Verein* dichiara apertamente la sua contrarietà all'uso della stessa. In Italia, l'*Accademia della Crusca* propone, nella sezione *Archivio* del suo sito web, interventi dedicati all'uso delle forme femminili, soprattutto per i nomi di professione¹⁹, ma non dedica una sezione specifica al tema del linguaggio di genere. Ulteriori contributi si trovano nella sezione *Consulenza linguistica* che risponde a domande poste da parte degli utenti sugli usi linguistici²⁰.

17. <https://gfdS.de/schwerpunkt-gendering/> (data di ultimo accesso: 21.06.2021).

18. <https://vds-ev.de/arbeitsgruppen/#> (data di ultimo accesso: 21.06.2021).

19. C. Marazzini, C. Robustelli, *Forestierismi e professioni femminili: due settori degni di attenzione*, testo disponibile al sito: <https://accademiadellacrusca.it/it/contenuti/forestierismi-e-professioni-femminili-due-settori-degni-di-attenzione/7394> (data di ultimo accesso: 21.06.2021). C. Robustelli, *Infermiera sì, ingegnera no?*, testo disponibile al sito: <https://accademiadellacrusca.it/it/contenuti/infermiera-s-ingegnera-no/7368> (data di ultimo accesso: 21.06.2021).

20. Si riportano di seguito i contributi dal 2019 al 2021 (giugno): *Anche un ricco ereditiere potrebbe sposare la sua maggiordoma*, testo disponibile al sito: <https://accademiadellacrusca.it/it/consulenza/anche-un-ricco-ereditiereem-potrebbe-sposare-la-sua-emmaaggiordomaem/2971> (data di ultimo accesso: 23.06.2021); *Qual è il femminile di cavaliere?*, testo disponibile al sito: <https://accademiadellacrusca.it/it/consulenza/qual-il-femminile-di-emcavaliereem/2932> (data di ultimo accesso: 23.06.2021); *Parroca*, testo disponibile al sito: <https://accademiadellacrusca.it/it/consulenza/emparrocaem/2837> (data di ultimo accesso: 23.06.2021); *Professioni e mestieri al femminile: il caso di falegname (e anche di legnaiolo, carpentiere, fabbro, muratore, controllore)*, testo disponibile al sito: <https://accademiadellacrusca.it/it/consulenza/professioni-e-mestieri-al-femminile-il-caso-di-emfalegnameem-e-anche-di-emlegnaioloem-emcarpentieree/2821> (data di ultimo accesso: 23.06.2021); *La Cantantessa è una (e gli Studentessi sono solo canzonette)*, testo disponibile al sito: <https://accademiadellacrusca.it/it/consulenza/la-emcantantessaem--una-e-gli-emstudentessiem-sono-solo-canzonette/1585> (data di ultimo accesso: 23.06.2021).

C. La terza differenza evidente fra tedesco ed italiano e fra Germania ed Italia è l'attenzione dedicata dalla ricerca linguistica al tema del genere delle denominazioni di persona. Per il tedesco si può individuare un'evoluzione diacronica che ha accompagnato gli studi di linguistica dalla fine degli anni Settanta del secolo scorso con i primi contributi della linguistica femminista²¹ improntati a una maggiore visibilità linguistica delle donne e le repliche critiche ad essi²² per arrivare agli ultimi anni dove permane la centralità della visibilità delle donne accanto a un ampliamento del tema dovuto a un superamento del binarismo maschile-femminile. Si annoverano monografie, curatele e numeri speciali di riviste scientifiche sulla *Genderlinguistik*²³ "linguistica di genere". Per la ricerca sulla lingua italiana non vi è, invece, uno sviluppo paragonabile: i primi studi sono individuabili a partire dalla fine degli anni Ottanta del secolo scorso²⁴. Negli ultimi dieci anni si annoverano alcuni studi sul genere nel linguaggio giuridico e in quello amministrativo²⁵, oltre che nel linguaggio standard orientati anche al concetto di sessismo linguistico²⁶.

21. Fra questi si segnalano: S. Trömel-Plötz, *Linguistik und Frauensprache*, in *Linguistische Berichte*, vol. 57, 1978, pp. 49-68; L. Pusch, *Das Deutsche als Männersprache*, Suhrkamp, Frankfurt a.M., 1984.

22. Fra queste si segnalano: H. Kalverkämper, *Die Frauen und die Sprache*, in *Linguistische Berichte*, vol. 62, 1979, pp. 55-71. A. Burkhardt, *Frauenlinguistik*, in *Muttersprache*, vol. 95, pp. 309-310. G. Stickel, *Beantragte staatliche Regelungen zur „sprachlichen Gleichbehandlung“*. Darstellung und Kritik, in *Zeitschrift für Germanistische Linguistik*, vol. 16, 1988, pp. 330-355.

23. Fra questi si segnalano: S. Günthner, D. Hüpper, C. Spieß, *Genderlinguistik. Sprachliche Konstruktionen von Geschlechtsidentität*, De Gruyter, Berlin/Boston, 2012. H. Kotthoff, D. Nübling, *Genderlinguistik*, cit. A. Ewels, A. Plewnia, *Themenheft „Sprache und Geschlecht. Beiträge zur Gender-Debatte“*, in *Muttersprache*, vol. 1, 2020. *Gesellschaft für Deutsche Sprache, Themenheft Geschlechtergerechte Sprache*, in *Der Sprachdienst*, vol. 1-2, 2020.

24. Fra questi si segnalano: A. Sabatini, *Raccomandazioni per un uso non sessista della lingua italiana*, in: Presidenza del Consiglio dei Ministri (a cura di), *Il sessismo nella lingua italiana*, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Roma, 1987. G. Marcato, *Italienisch: Sprache und Geschlechter. Lingua e sesso*, in G. Holtus, M. Metzeltin, C. Schmitt (hrsg.), *Lexikon der romanistischen Linguistik (LRL), IV*, Niemeyer, Tübingen, 1988, pp. 237-246. A. Cardinaletti, G. Giusti, *Il sessismo nella lingua italiana. Riflessioni sui lavori di Alma Sabatini*, in *Rassegna Italiana di Linguistica Applicata*, vol. 22, n. 2, pp. 169-189.

25. S. Cavagnoli, *Genere e linguaggio giuridico*, cit. C. Robustelli, *Pari trattamento linguistico di uomo e donna*, cit. S. Cavagnoli, *Linguaggio giuridico europeo e italiano nella prospettiva linguistica*, in S. Cavagnoli, L. Mori (eds.), *Gender in legislative languages*, Frank & Timme, Berlin, 2019, pp. 143-182.

26. S. Cavagnoli, F. Dragotto, *Sessismo*, cit.

Partendo da queste osservazioni, il seguente contributo analizza un corpus di testi normativi tedeschi e italiani selezionati per oggetto della normazione: parità di genere e parità per le persone con disabilità.

2. Corpus e metodologia

Il corpus è costituito da leggi federali (Germania) e nazionali (Italia) relative alla parità di genere e alla disabilità:

- *Bundesgleichstellungsgesetz* (BGleiG): si tratta della legge per la parità di trattamento nella pubblica amministrazione e nelle imprese statali in vigore dal 2001 che sostituisce la legge precedente *Frauenförderungsgesetz* del 1994. Il BGleiG è applicato al settore pubblico federale ed esclude sia il settore privato sia il settore pubblico regionale²⁷ (ciascun *Land* è competente ad emanare una propria legge sulla parità di trattamento). Nel maggio 2015 è entrato in vigore il nuovo BGleiG contenuto nel *Gesetz für die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Männern in der Privatwirtschaft und im öffentlichen Dienst*.
- *Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz* (AGG): questa legge disciplina varie forme di discriminazione (fra cui anche la disabilità) ed è entrata in vigore nel 2006.
- *Bundesteilhabegesetz* (BTHG): si tratta della legge sul rafforzamento della partecipazione delle persone con disabilità approvata nel 2016 che evidenzia il passaggio da un concetto passivo di *Fürsorge* “assistenza” a un concetto attivo di *Teilhabe* “partecipazione”²⁸.
- *Behindertengleichstellungsgesetz* (BGG): la legge stabilisce la parità di trattamento per le persone con disabilità.
- *Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198*: si tratta di un provvedimento noto come *Codice delle Pari Opportunità* che norma il divieto delle discriminazioni fra uomo e donna.

27. Per un’analisi giuridica della parità di genere in ottica contrastiva si confronti la tesi di laurea di Nitti. M. Nitti, *Discriminazione di genere in Italia e in Germania: una comparazione in prospettiva europea tra Consigliera di Parità e Antidiskriminierungsstelle des Bundes*, testo disponibile al sito: http://www.fuesser.de/fileadmin/dateien/Erasmus/Tesi_Nitti.pdf (data di ultimo accesso: 21.06.2021).

28. Cfr. Brambilla/Crestani (in stampa). M. Brambilla, V. Crestani, *Il Bundesteilhabegesetz: il testo normativo e i suoi dintorni*, in *Studi Germanici – Quaderni dell’AIG*, vol. 4, 2021.

- Legge 5 febbraio 1992, n. 104: è la legge-quadro che regola l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone con disabilità.
- Legge 12 marzo 1999, n. 68: la legge regola il diritto al lavoro per le persone con disabilità.

L'analisi si concentra sul genere grammaticale delle denominazioni di persona. Le denominazioni di persona in forma sostantivale²⁹, ricavate automaticamente tramite il software *Sketch Engine*³⁰, sono state estratte e classificate manualmente in quattro categorie a seconda del genere grammaticale, verificando sempre il contesto d'uso e differenziando fra singolare e plurale³¹:

1. sostantivi di genere maschile sia denotanti singoli individui (es. *Ehegatte* "coniuge", *genitore*) sia un insieme di individui (*Bundesrat* "Consiglio Federale", *Consiglio*);
2. sostantivi di genere femminile sia denotanti singoli individui (es. *Kandidatin* "candidata", *lavoratrice*) sia un gruppo di individui (es. *Familie* "famiglia", *commissione*);
3. sostantivi di genere neutro (solo per il tedesco) sia denotanti singoli individui (es. *Kind* "bambino/a") sia un gruppo di individui (es. *Bundesministerium* "Ministero federale");
4. forme doppie contenenti un nome al maschile e il corrispondente femminile (*der oder die Beschäftigte* "l'impiegato o l'impiegata", *consigliera o consigliere*). Rientrano in questo gruppo anche i participi sostantivati quali *die Beschäftigten* "i/le dipendenti", *die Wahlberechtigten* "coloro che hanno diritto al voto" che costituiscono il plurale di *der/die Beschäftigte* e *der/die Wahlberechtigte*.

29. Nelle leggi sono presenti forme pronominali quali *wer, chi, chiunque*, che sono escluse dall'analisi.

30. A. Kilgariff, V. Baisa, J. Bušta, M. Jakubíček, V. Kovář, J. Michelfeit, P. Rychlý, V. Suchomel, *The Sketch Engine: ten years on*, in *Lexicography*, vol. 1, 2014, pp. 7-36.

31. Per il plurale si è considerato, per la lingua tedesca dotata di un sistema convergente, il genere del nome al singolare. Se, ad esempio, un sostantivo mostra la marca del maschile o del femminile al singolare è considerato come maschile o femminile anche al plurale, dove il genere visibile al singolare nell'articolo anteposto è neutralizzato (esempio: *der Mann* "l'uomo", *die Männer* "gli uomini"; *die Frau* "la donna", *die Frauen* "le donne").

3. Analisi linguistica

3.1. Le leggi sulla parità di genere

La tabella 1 riporta le percentuali delle frequenze delle quattro categorie (nomi al singolare) per le tre leggi analizzate (BGleiG, AGG e Codice delle Pari Opportunità).

Tab. 1 – Denominazioni di persona (singolare) in base al genere grammaticale: percentuali

	Maschili	Femminili	Neutri	Forme doppie
BGleiG	9%	83%	6%	2%
AGG	48%	40%	5%	7%
Cod. Pari Opportunità	63%	24%	/	13%

Solo nel BGleiG prevalgono i nomi di genere femminile (83%), mentre sia nell'AGG sia nel *Codice delle Pari Opportunità* i nomi di genere maschile mostrano le percentuali maggiori (rispettivamente 48% e 63%). La prevalenza di nomi di genere femminile nel BGleiG è dovuta alla ricorrenza di *Bundesgleichstellungsbeauftragte* “Commissaria Federale per le pari opportunità” (113 occorrenze), a cui è dedicato l'*Abschnitt 5* della legge. Gli altri nomi di genere femminile si riferiscono, oltre che a singole persone (cfr. *Stellvertreterin* “rappresentante”), a gruppi (cfr. *Familie* “famiglia”), a nomi designanti istituzioni ed enti (cfr. *Dienststelle* “ufficio” nell'esempio 1) e a nomi astratti (cfr. *Leitung* “direzione” e *Personalverwaltung* “amministrazione del personale” nell'esempio 2).

1. Die **Dienststelle** muss Beschäftigten mit Familien- oder Pflegeaufgaben im Rahmen der dienstlichen Möglichkeiten die Teilnahme an dienstlichen Fortbildungen sowie an Dienstreisen ermöglichen³². (BGleiG)

32. Traduzione: “L'ufficio deve consentire ai/alle dipendenti con responsabilità familiari o assistenziali la partecipazione alla formazione professionale e a viaggi di lavoro nell'ambito delle possibilità offerte dall'ufficio”.

2. [...] die **Leitung** der Dienststelle sowie die **Personalverwaltung** haben die Erreichung der Ziele dieses Gesetzes zu fördern³³. (BGleiG)

Nell'AGG e nel *Codice delle Pari Opportunità*, fra i nomi di genere maschile, si trovano sia nomi riferiti ad istituzioni e a gruppi istituzionali (cfr. *Bund* e *Comitato*) sia nomi per singoli individui (cfr. *der Benachteiligte* “lo svantaggiato”, *giudice* e *ministro*). I nomi di genere neutro (cfr. *Bundesministerium* “ministero federale”, *Mitglied* “membro”) hanno percentuali simili nelle due leggi tedesche. Le forme doppie hanno, invece, una percentuale maggiore (13%) nel Codice italiano rispetto alle percentuali delle due leggi tedesche: prevale la forma *consigliera o consigliere* (28 occorrenze). Tale prevalenza numerica è motivata dal fatto che essa indica una figura specifica, ossia quella della consigliera o del consigliere di parità. A livello nazionale, si tratta di una «figura istituita per la promozione e il controllo dell'attuazione dei principi di uguaglianza di opportunità e di non discriminazione tra uomini e donne nel mondo del lavoro, regolamentata dal D.lgs. 198/2006 e successive modificazioni»³⁴.

La tabella 2 riporta le percentuali delle quattro categorie (nomi al plurale) per le tre leggi analizzate. Differentemente da quanto osservato per i nomi al singolare, per i nomi al plurale si nota una distribuzione identica di forme doppie e nomi di genere femminile nel BGleiG (44%) e una percentuale maggiore di nomi di genere femminile nell'AGG (38%). Come al singolare, la percentuale maggiore è quella dei nomi di genere maschile nel *Codice* (49%).

Tab. 2 – Denominazioni di persona (plurale) in base al genere grammaticale: percentuali

	Maschili	Femminili	Neutri	Forme doppie
BGleiG	6%	44%	6%	44%
AGG	19%	38%	10%	33%
Cod. Pari Opportunità	49%	32%	/	19%

33. Traduzione: “[...] **la direzione dell'ufficio e l'amministrazione del personale** promuovono il raggiungimento degli obiettivi della presente legge”.

34. <https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/parita-e-pari-opportunita/focus-on/Consigliera-Nazionale-Parita/Pagine/default.aspx#:~:text=La%20Consigliera%20Nazionale%20di%20Parit%C3%A0,198%2F2006%20e%20successive%20modificazioni> (data di ultimo accesso: 01.07.2021).

Fra le forme doppie, si trova il binomio³⁵ *Frauen und Männer*, che ricorre 28 volte all'interno del BGleiG sempre nella stessa sequenza dei componenti, mentre nell'AGG (3 occorrenze) si trova anche la forma *Männer und Frauen*. Anche il *Codice delle Pari Opportunità* utilizza il binomio non solo nella sequenza *donne e uomini* ma anche in un ordine invertito. In questa legge, i nomi di genere femminile hanno una percentuale maggiore rispetto alle forme doppie, dato che nomi collettivi (*associazioni, aziende, organizzazioni*) presentano un numero elevato di occorrenze. Si osservano comunque anche nomi per individui: *donne* (13 occorrenze), *lavoratrici* (5 occorrenze), *persone* (9 occorrenze).

3.2. Le leggi sulla disabilità

La tabella 3 riporta le percentuali delle quattro categorie (nomi al singolare) per le quattro leggi analizzate (BTHG, BGG, Legge 104, Legge 12 marzo 1999). Sia nelle leggi tedesche che in quelle italiane la percentuale maggiore dei nomi considerati è costituita dai maschili. Le percentuali sono simili nelle leggi tedesche così come in quelle italiane. La predominanza nelle leggi tedesche è motivata dalla presenza di sostantivi denotanti persone giuridiche come *Träger* (esempio 3), *Rehabilitationsträger* (esempio 4) e *Leistungsanbieter* (esempio 5), ma anche sostantivi collettivi quali *Betrieb* “azienda” e *Werkstattrat* “Consiglio del laboratorio protetto”.

35. I binomi sono formule fisse caratterizzate dalla presenza di una coppia di nomi coordinati fra di loro e il cui ordine di sequenza dipende da principi formali (ad esempio fonologici) e da principi semantici e sociali, fra cui animato prima dell'inanimato e uomo prima di donna. Come altre forme quali *Sehr geehrte Damen und Herren* “gentili signore e signori”, *Frauen und Männer* segue un ordine inverso giustificabile con l'oggetto della legge, ossia eliminare le forme di discriminazione soprattutto verso le donne. Si confronti Nübling per i binomi in tedesco e Masini per i binomi in italiano. D. Nübling, *Genderlinguistik*, cit. pp. 158-162. F. Masini, *Binomial Constructions: Inheritance, Specification and Subregularities*, in *Lingue e Linguaggio*, vol. 2, 2006, pp. 207-232.

Tab. 3 – Denominazioni di persona (singolare) in base al genere grammaticale: percentuali

	Maschili	Femminili	Neutri	Forme doppie
BTHG	46%	38%	15%	1%
BGG	43%	41%	9%	7%
Legge 104	64%	34%	/	2%
Legge 12 marzo 1999	65%	35%	/	0%

3. Ist ein gewöhnlicher Aufenthalt im Bundesgebiet nicht vorhanden [...], ist **der Träger der Eingliederungshilfe** örtlich zuständig, in dessen Bereich sich die leistungsberechtigte Person tatsächlich aufhält³⁶. (BTHG)

4. Die Bundesagentur für Arbeit ist auch **Rehabilitationsträger** für die Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben [...], sofern nicht **ein anderer Rehabilitationsträger** zuständig ist³⁷. (BTHG)

5. Werden Teile einer Leistung im Verantwortungsbereich einer Werkstatt für behinderte Menschen oder **eines anderen Leistungsanbieters** erbracht, so bedarf die Leistungserbringung der Zustimmung **des unmittelbar verantwortlichen Leistungsanbieters**³⁸. (BTHG)

Sostantivi denotanti persone fisiche come *Mensch* “persona”, *Arbeitnehmer* “lavoratore”, *Arzt* “medico” e *Inklusionsbeauftragter* “responsabile dell’inclusione” presentano, invece, un numero di occorrenze decisamente inferiori (esempi 6 e 7).

6. **Der Inklusionsbeauftragte** soll nach Möglichkeit selbst **ein schwerbehinderter Mensch** sein³⁹. (BTHG)

7. [...] aus Gründen, die in der Person oder dem Verhalten **des Arbeitnehmers** liegen [...]⁴⁰. (BTHG)

36. Traduzione: “Se non vi è residenza abituale nel territorio federale [...], **Pistituzione di assistenza all’integrazione** è quella responsabile localmente per la zona in cui la persona avente diritto alle prestazioni soggiorna di fatto”.

37. Traduzione: “L’Agenzia Federale per il Lavoro è anche **l’agenzia di riabilitazione** per le prestazioni ai fini della partecipazione alla vita lavorativa [...], a meno che **un’altra agenzia di riabilitazione** sia responsabile”.

38. Traduzione: “Se parti di una prestazione sono erogate sotto la responsabilità di un laboratorio protetto o di **un’altra struttura che eroga le prestazioni**, l’erogazione della prestazione necessita del consenso **della struttura** direttamente responsabile”.

39. Traduzione: “**Il responsabile dell’inclusione** dovrebbe, se possibile, essere egli stesso **una persona con disabilità grave**”.

40. Traduzione: “per motivi legati alla persona o al comportamento **del lavoratore**”.

Differentemente, nelle leggi italiane, la predominanza dei maschili è dovuta non tanto a sostantivi per persone giuridiche (*INAIL, INPS, organismo*) ma soprattutto a sostantivi per persone fisiche (*ministro, genitore, disabile, lavoratore, richiedente, figlio*):

8. **Il lavoratore** di cui al comma 3 ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere. (Legge 104)

9. In caso di mancato rispetto dei termini perentori di cui al terzo e quarto periodo, **il richiedente** decade dalla riserva di somme operata in suo favore. (Legge 12 marzo 1999)

Sia nelle leggi tedesche che in quelle italiane, la seconda categoria più rappresentata è quella dei femminili: anche per questo gruppo, per le leggi tedesche, si osserva, con l'eccezione di alcuni lessemi denotanti persone fisiche (ad esempio *Frauenbeauftragte* "rappresentante delle donne", *Stellvertreterin* "supplente", *Mutter* "madre"), la prevalenza di sostantivi collettivi per persone giuridiche (ad esempio *Bundesagentur* "Agenzia federale", *Werkstatt* "laboratorio protetto") e di sostantivi astratti, ad esempio *Schwerbehindertenvertretung*:

10. Bei der oder dem Beauftragten der Bundesregierung [...] wird eine **Schlichtungsstelle** zur außergerichtlichen Beilegung von Streitigkeiten [...] eingerichtet⁴¹. (BGG)

11. Bei Bewerbungen schwerbehinderter Menschen ist **die Schwerbehindertenvertretung** nicht zu beteiligen, wenn der schwerbehinderte Mensch die Beteiligung **der Schwerbehindertenvertretung** ausdrücklich ablehnt⁴².

I sostantivi di genere neutro sono poco rappresentati in entrambe le leggi tedesche, mentre le forme doppie costituiscono la percentuale minore (1% nel BTHG, 7% nel BGG, 2% nella Legge 104 e 0% nella Legge 12 marzo 1999). Nella Legge 104, tali forme sono presenti nelle parti aggiunte successivamente all'anno di entrata in vigore della legge e costituiscono un esempio di attenzione alla parità linguistica di genere:

41. Traduzione: "Una **commissione di conciliazione** per la risoluzione extragiudiziale delle controversie è istituita presso il commissario/la commissaria del governo federale [...]".

42. Traduzione: "Nel caso di candidature di persone con disabilità grave, **l'organo di rappresentanza delle persone con disabilità grave** non è coinvolto se la persona con disabilità grave rifiuta espressamente il coinvolgimento **dell'organo di rappresentanza delle persone con disabilità grave**".

12. [...] ove richiesto dai genitori **della bambina o del bambino, dell'alunna o dell'alunno, della studentessa o dello studente** [...].

La tabella 4 riporta le percentuali delle quattro categorie (nomi al plurale) per le quattro leggi analizzate.

Tab. 4 – Denominazioni di persona (plurale) in base al genere grammaticale: percentuali

	Maschili	Femminili	Neutri	Forme doppie
BTHG	53%	25%	9%	13%
BGG	51%	35%	7%	7%
Legge 104	55%	44%	/	1%
Legge 12 marzo 1999	76%	24%	/	0%

Come osservato per i nomi al singolare, anche per i nomi al plurale la percentuale maggiore è relativa ai maschili in tutte e quattro le leggi: fra questi vi sono denominazioni di persone giuridiche (alcune delle quali presenti anche al singolare, cfr. *Leistungserbringer*), fra cui anche collettivi (*Verbände* “associazioni”, *consorzi*) e di persone fisiche (*Sozialarbeiter* “assistenti sociali”, *Kandidaten* “candidati”, *Mitarbeiter* “collaboratori”, *allievi, cittadini, studenti*). Seguono i nomi femminili distribuiti fra denominazioni collettive, denotanti sia persone giuridiche che fisiche (*Gruppen* “gruppi”, *Gewerkschaften* “sindacati”, *unità sanitarie, liste, risorse umane*) e denominazioni per persone fisiche, queste ultime solo nelle leggi tedesche (*Frauen* “donne”, *Mütter* “madri”). Le forme doppie (esempi 13 e 14) sono la terza categoria per valore di percentuale tranne nella Legge 12 marzo 1999, in cui non si trovano occorrenze.

13. Bei jedem Integrationsamt besteht ein Widerspruchsausschuss aus sieben Mitgliedern, und zwar aus zwei Mitgliedern, die schwerbehinderte **Arbeitnehmer oder Arbeitnehmerinnen** sind [...] ⁴³ (BTHG).

14. Contestualmente all'accertamento previsto dall'articolo 4 per **le bambine e i bambini, le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti** [...]. (Legge 104)

43. Traduzione: “In ogni ufficio per l'integrazione, un comitato di appello è composto da sette membri, due dei quali sono **lavoratori o lavoratrici** con disabilità grave [...]”.

I nomi di genere neutro mostrano una distribuzione percentuale simile nelle due leggi tedesche. Con l'eccezione di *Kinder*, *Mädchen* e *Mitglieder*, si tratta di denominazioni per gruppi, istituzioni ed uffici:

15. **Die Jobcenter** können die Informationsangebote durch die Bundesagentur für Arbeit bereitstellen⁴⁴. (BTHG)

16. **Die Integrationsämter** sind bei der Durchführung des Teilhabeplanverfahrens zu beteiligen⁴⁵. (BTHG)

4. Osservazioni conclusive

Il contributo ha posto in evidenza aspetti differenti a livello linguistico per quanto riguarda il concetto di genere e la sua trattazione nella ricerca intesa anche in senso divulgativo. L'analisi esemplificativa dei testi normativi che hanno funzione direttiva⁴⁶ ha mostrato il confronto relativo al genere grammaticale fra le leggi tedesche e quelle italiane e fra quelle relative alla parità di genere e quelle concernenti la parità delle persone con disabilità. I punti principali sono:

Singolare:

1. I nomi di genere grammaticale maschile prevalgono nell'AGG, nel BTHG e nel BGG e in tutte le leggi italiane siano esse riferite alla parità di genere che alla parità delle persone con disabilità.
2. I nomi di genere grammaticale femminile dominano solo nel BGleiG che norma la parità di genere, evidenziando maggiormente la tutela verso le donne rispetto a una tutela verso gli uomini.
3. Le forme doppie hanno percentuali minori rispetto ai maschili e ai femminili in tutte le leggi tedesche ed italiane.
4. Le forme di genere neutro mostrano percentuali basse in tutte le leggi tedesche, ma comunque maggiori rispetto alle forme doppie con eccezione dell'AGG.

44. Traduzione: “**I Centri per l'impiego** possono trasmettere le offerte di informazioni attraverso l'Agenzia Federale per l'Impiego”.

45. Traduzione: “**Gli Uffici per l'integrazione** devono essere coinvolti nell'attuazione della procedura del piano di partecipazione”.

46. Per il concetto di funzione *reglementierend-direktiv* si confronti Fandrych, Thurmair. C. Fandrych, M. Thurmair, *Textsorten im Deutschen. Linguistische Analysen aus sprachdidaktischer Sicht*, Stauffenburg, Tübingen, 2011, pag. 31.

Plurale:

1. I nomi di genere grammaticale maschile hanno le percentuali maggiori in tutte le leggi italiane, nel BTHG e nel BGG, mentre nel BGleiG, come i sostantivi di genere neutro, sono le forme con la percentuale più bassa. Nell'AGG hanno, invece, una percentuale maggiore rispetto ai nomi di genere neutro.
2. I nomi di genere grammaticale femminile hanno le percentuali più alte nel BGleiG (insieme alle forme doppie) e nell'AGG.
3. Le forme doppie hanno le percentuali maggiori nel BGleiG (concorrendo con i sostantivi di genere femminile). Nel BTHG, pur non mostrando una percentuale elevata, sono maggiormente presenti rispetto ai sostantivi neutri. Nel BGG, forme doppie e sostantivi neutri hanno la stessa distribuzione percentuale. Nelle leggi italiane sulla disabilità, invece, la percentuale è minima (nulla nella Legge 12 marzo 1999), mentre nel *Codice delle Pari Opportunità* costituiscono il 19% delle denominazioni (si tratta comunque della categoria meno presente).
4. I nomi di genere neutro hanno percentuale uguale a quella dei nomi di genere maschile nel BGleiG e formano la categoria più ridotta in tutte le altre leggi.